



COMUNE DI FORLÌ CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 26 Settembre 2017

In sessione ordinaria di prima convocazione del giorno 26 Settembre 2017 alle ore 15:30 in seduta pubblica.

Convocato con appositi inviti, il Consiglio Comunale si è riunito oggi nella Sala Consiliare con l'intervento dei Consiglieri qui appresso indicati come risulta dall'appello fatto dal Segretario.

N.	Cognome e nome Consigliere	Pr.	As.	N.	Cognome e nome Consigliere	Pr.	As.
1	ANCARANI VALENTINA		X	18	GENTILINI TATIANA	X	
2	AVOLIO DANIELE	X		19	GIULIANINI SONIA		X
3	BANDINI ENZO	X		20	LAGHI ANDREA	X	
4	BENINI SIMONE	X		21	MALTONI MARIA	X	
5	BERTACCINI BEATRICE		X	22	MARETTI PARIDE	X	
6	BERTACCINI MICHELE	X		23	MEZZACAPO DANIELE	X	
7	BERTACCINI PAOLO	X		24	MINUTILLO DAVIDE	X	
8	BIONDI LAURO	X		25	PERUZZINI MARIO	X	
9	BURNACCI VANDA	X		26	RAGAZZINI PAOLO	X	
10	CASARA PAOLA	X		27	RAGNI FABRIZIO		X
11	CASTELLUCCI PATRIZIA	X		28	SANSAVINI LUIGI	X	
12	CATALANO MARCO		X	29	VERGINI DANIELE	X	
13	CHIODONI ANNALISA	X		30	ZANETTI LODOVICO	X	
14	DREI DAVIDE	X		31	ZANI NADA	X	
15	FIorentini LORETTA	X		32	ZANOTTI JACOPO		X
16	FRESCHI MASSIMO	X		33	ZOLI MASSIMO	X	
17	GARDINI ELIANA	X					

TOTALE PRESENTI: 27

TOTALE ASSENTI: 6

Partecipa il Vice Segretario Generale AVV. MICHELE PINI.

Scrutatori i Sigg. Consiglieri BERTACCINI PAOLO, BURNACCI VANDA, GENTILINI TATIANA.

Partecipano alla seduta gli Assessori Sigg.ri RAVAIOLI MARCO, ZACCARELLI NEVIO, GARDINI FRANCESCA, MONTAGUTI LUBIANO.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente PAOLO RAGAZZINI pone in discussione il seguente argomento:

OGGETTO n. 91

**REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24
D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI
POSSEDUTE - INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI DA
CEDERE/ALIENARE - DETERMINAZIONI CONSEGUENTI**

In merito era stato distribuito a ciascun Consigliere il partito di deliberazione di seguito riportato.

Ai sensi dell'art. 97 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si fa esplicito riferimento al resoconto verbale che sarà riportato a parte nella trascrizione del dibattito della seduta consiliare, nel quale sono riportati in maniera dettagliata gli interventi succedutisi.

Il Presidente del Consiglio, Ragazzini, introduce la proposta di deliberazione sottoposta all'esame del Consiglio comunale concernente la revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175- Ricognizione partecipazioni possedute – Individuazione partecipazioni da cedere/alienare- Determinazioni conseguenti.

Intervengono, di seguito, i Consiglieri: Maltoni per il Gruppo consiliare Partito Democratico, Mezzacapo per il Gruppo consiliare Lega Nord, Burnacci e Biondi per il Gruppo consiliare Forza Italia, Benini e Vergini per il Gruppo consiliare Movimento 5 Stelle, Casara per il Gruppo consiliare Noi Forlivesi, Peruzzini per il Gruppo consiliare Noi con Drei, Paolo Bertaccini per il Gruppo consiliare Con Drei per Forlì.

Nel corso del dibattito entrano in aula i Consiglieri Zanotti e Ancarani ed escono i Consiglieri Minutillo, Avolio, Michele Bertaccini e Mezzacapo: Presenti n. 25.

Escono dall'aula gli Assessori Zaccarelli, Gardini e Ravaioli.

La Consigliera Ancarani esce dall'aula prima dell'espressione di voto: Presenti n. 24.

Dopo di che;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.);

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società: – esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

Rilevato che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 2) non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P., sopra citato;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (fatturato medio non

superiore a 500.000 euro come indicato al comma 12 quinquies dell'art.26 T.U.S.P.);

- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

Dato atto che l'istruttoria relativa al presente procedimento è stata svolta dai servizi ed uffici comunali competenti, nell'ambito del Gruppo di Lavoro sulle Partecipate - costituito con determinazione n. 1779/2017 - ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, giuridico, organizzativo, finanziario e commerciale ivi svolte in ordine alle partecipazioni detenute;

Visto:

- il documento di "REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE DI FORLÌ " allegato A alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale;
- la documentazione "RICOGNIZIONE STRAORDINARIA E PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE – SCHEDE SINTETICHE", predisposta secondo il piano standard allegato alla deliberazione n.19/SEZAUT/2017/INPR della Corte dei Conti - sezione delle autonomie - "Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art.24 D.Lgs.175/2016", allegato B alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Considerato che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

Ritenuto che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

Verificato che in base a quanto sopra sussistono le seguenti motivazioni per la cessione/alienazione delle quote delle sotto indicate partecipazioni:

- Ervet Emilia Romagna SpA non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente. Non sussistono le condizioni di cui all'art. 4 Dlgs 175/2016 in quanto la partecipazione non è ritenuta strategica per il perseguimento delle finalità istituzionali. L'Ente attualmente non utilizza i servizi messi a disposizione dalla società;

Verificato che in base a quanto sopra sussistono le seguenti motivazioni per il trasferimento/conferimento delle quote delle sotto indicate partecipazioni:

- A.T.R. società consortile a r.l. come previsto nel percorso di trasformazioni e scissioni societarie indicato nella scheda della ricognizione straordinaria. In attuazione alla deliberazione di consiglio comunale n.153/2014 è stato approvato il progetto di aggregazione delle tre Agenzie del TPL operanti nelle Province di Forlì-Cesena (ATR), Rimini (AM) e Ravenna (Ambra) in un'unica Agenzia del TPL di ambito romagnolo. E' stata attuata la scissione parziale e proporzionale di ATR verso Ambra che ha modificato la ragione sociale in AMR srl consortile, attiva dal 2017. Si prosegue per la successiva scissione parziale e asimmetrica che porterà al conferimento in Livia Tellus degli asset patrimoniali ed economici forlivesi;

Verificato altresì che in base a quanto sopra sussistono le motivazioni per procedere con gli interventi di razionalizzazione come definito nelle schede del piano operativo inerenti le sotto indicate partecipazioni:

- Fiera di Forlì spa - contenimento costi tramite attuazione di piano di ristrutturazione;
- Forlì Città Solare srl e Forlì Mobilità Integrata srl - Fusione/Incorporazione;
- Isaers società consortile r.l. - Fusione/Incorporazione;

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Tenuto conto che la scelta delle modalità pratiche ed operative di alienazione rientra nell'alveo delle facoltà concretamente riservate all'Amministrazione, alienazione che deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione, come definito dall'art.10 del T.U.S.P.;

Rilevata la necessità che i servizi ed uffici comunali competenti predispongano le procedure amministrative più adeguate per alienare le partecipazioni in conformità a quanto oggetto della presente deliberazione e secondo i tempi indicati;

Tenuto conto che la mancanza od invalidità del presente atto deliberativo renderebbe inefficace l'atto di alienazione delle partecipazioni di cui trattasi;

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 31.3.2015 - decreto del Sindaco n. 13 del 31.3.2015, ed i risultati dallo stesso ottenuti (decreto del Sindaco n. 12 del 31.03.2016), provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'at.24, c.2, T.U.S.P.;

Visto che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P.;

Dato atto dell'esame delle Commissioni consiliari 1[^], 2[^], 3 e Verifica procedure amministrative in seduta congiunta il giorno 21/9/2017;

Preso atto del parere espresso dall'Organo di revisione;

Visti i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art 147bis, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 e successive modificazioni, allegati parte integrante e sostanziale del presente atto, firmati digitalmente:

- di regolarità tecnica espresso dal Direttore Generale;
- di regolarità contabile, espresso dal Dirigente del Servizio Entrate Tributarie, Bilancio ed Investimenti;

Visti, altresì, i seguenti pareri tecnici, allegati parte integrante e sostanziale del presente atto, firmati digitalmente:

- parere favorevole rilasciato dal Segretario Generale;
- parere favorevole rilasciato dal Dirigente del Servizio Entrate Tributarie, Bilancio ed Investimenti

Acquisito inoltre il visto di conformità ai criteri di regolarità dell'azione amministrativa espresso dal Segretario Generale, allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, firmato digitalmente;

Con voti favorevoli n. 18, contrari n. 6 (Burnacci, Biondi e Gardini per il Gruppo consiliare Forza Italia, Benini e Vergini per il Gruppo consiliare Movimento 5 Stelle, Casara per il Gruppo consiliare Noi Forlivesi), espressi per procedimento elettronico dai n. 24 Consiglieri presenti;

D E L I B E R A


1. di approvare la "REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE DI FORLI'" come da allegato A alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Forlì alla data del 23 settembre 2016 e il relativo piano di razionalizzazione, come da allegato B "RICOGNIZIONE STRAORDINARIA E PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE - SCHEDE SINTETICHE", alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di procedere alla cessione/alienazione della partecipazione in Ervet Emilia Romagna SpA per le motivazioni e con i tempi e modi indicati nella scheda contenuta nella ricognizione straordinaria;
4. di procedere al conferimento alla Società Livia Tellus della partecipazione del Comune in A.T.R. società consortile a r.l. e dei relativi asset patrimoniali ed economici, tramite scissione parziale e asimmetrica, per le motivazioni e con i tempi e modi indicati nella scheda contenuta nella ricognizione straordinaria;
5. di individuare specificatamente le seguenti partecipazioni da razionalizzare e aggregare per le motivazioni e con i tempi e modi ivi indicati per ognuna nelle schede della ricognizione straordinaria:
 - Forlì Città Solare srl e Forlì Mobilità Integrata
 - ISAERS società consortile a r.l.
 - Fiera di Forlì SpA
6. di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;
7. di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo. A tal fine la Giunta comunale riferirà al Consiglio sull'attuazione di quanto oggetto della presente deliberazione;
8. che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
9. che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e smi, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e smi;
10. che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
11. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4, D.Lgs. n. 267/2000.

Inoltre, attesa l'urgenza, al fine di dare corso ai successivi adempimenti, con voti favorevoli n. 18, contrari n. 6 (Burnacci, Biondi e Gardini per il Gruppo consiliare Forza Italia, Benini e Vergini per il Gruppo consiliare Movimento 5 Stelle, Casara per il Gruppo consiliare Noi Forlivesi), espressi per procedimento elettronico dai n. 24 Consiglieri presenti;

DELIBERA

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



Allegato A "REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE DI FORLI"

Allegato B "RICOGNIZIONE STRAORDINARIA E PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE- SCHEDE SINTETICHE"